

Proposta di legge delega in materia di liberalizzazione dell'esercizio delle professioni regolamentate

Art. 1

1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro per la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della Giustizia, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la liberalizzazione dell'esercizio delle professioni regolamentate.
2. Sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, dopo l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri, sono acquisiti il parere del Consiglio di Stato, che è reso entro trenta giorni, e i pareri delle competenti commissioni parlamentari, nonché della Commissione parlamentare per la semplificazione, che sono resi nei successivi trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso i detti termini, i decreti legislativi possono essere adottati anche senza i pareri.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) estendere l'ambito di applicazione dell'articolo 2, comma 1 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, anche alle leggi con valenza speciale o riferite a determinate categorie di professionisti;
 - b) prevedere che è vietata oltre all'obbligatorietà delle tariffe fisse o minime anche la mera fissazione delle medesime;
 - c) prevedere che gli ordini non possono vietare la pubblicità dell'attività professionale su categorie di mezzi di comunicazione per ragioni di trasparenza, correttezza, dignità e decoro professionale; stabilire che ogni valutazione da parte degli ordini deve essere riferita al caso concreto ed adeguatamente motivata;
 - d) introdurre la possibilità di costituire società professionali di capitali, al fine di consentire la realizzazione di iniziative economiche congiunte tra professionisti e soci di mero investimento;
 - e) introdurre la possibilità per i professionisti iscritti ad albi di partecipare a più di una società e la facoltà di esercitare anche imprese commerciali;
 - f) prevedere per gli ordini professionali il divieto di fissare alcun limite o contingente complessivo all'apertura ed esercizio delle attività professionali regolamentate;
 - g) escludere per gli ordini professionali, in coerenza con gli orientamenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la possibilità di verificare la corrispondenza del compenso richiesto al decoro della professione e all'importanza dell'opera;
 - h) rivedere il regime dei minimi contributivi previdenziali, al fine di introdurre misure agevolative per i giovani professionisti anche attraverso misure compensative interne alla categoria;
 - i) introdurre per gli studenti universitari che hanno conseguito almeno i due terzi dei crediti previsti da corsi di laurea che consentono l'accesso a professioni regolamentate la facoltà di anticipare durante il corso di studi il periodo di praticantato obbligatorio, ove previsto, propedeutico all'abilitazione professionale;
 - j) riformare le regole per l'accesso all'ordine professionale degli avvocati e all'ordine professionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, prevedendo quale unica condizione per l'iscrizione all'ordine, oltre al titolo di studio previsto dalla legislazione vigente, un periodo di praticantato obbligatorio di durata pari a due anni per l'esercizio della

professione forense e pari a tre anni per l'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile;

- k) sopprimere l'incompatibilità tra esercizio del commercio ed esercizio della professione forense o della professione di dottore commercialista ed esperto contabile, nonché tra queste ultime e l'esercizio della professione di giornalista professionista.
4. Entro due anni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottati decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal comma 3 e con la procedura di cui al comma 2.
 5. Dai decreti legislativi di cui ai commi 1 e 4, non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.